



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Vincenzo DE LUCA, TOFANI, FINOCCHIARO, NEROZZI, DI NARDO, MARAVENTANO, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, CALABRÒ, CARLONI, CASSON, D’AMBROSIO, DE SENA, DELLA SETA, DONAGGIO, FERRANTE, INCOSTANTE, ROILO, RUSSO, SCANU, TREU, BARBOLINI, BIONDELLI, BOSONE, BUBBICO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, FOLLINI, GALPERTI, Mariapia GARAVAGLIA, GRANAIOLA, IZZO, LEGNINI, LEONI, MARINI, Mauro Maria MARINO, MARITATI, MOLINARI, MUSI, PASSONI, PERDUCA, PINOTTI, PROCACCI, Paolo ROSSI, SANGALLI, SANNA, Anna Maria SERAFINI, SERRA e VIESPOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2012

Nuove norme per la limitazione del ricorso ai ribassi elevati nelle gare pubbliche, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende introdurre nella disciplina vigente degli appalti pubblici alcuni puntuali correttivi orientati a limitare il ricorso ai ribassi elevati, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre che della dignità delle prestazioni di manodopera e professionali.

Si propone, in particolare, un sistema di valutazione delle offerte anomale in grado di vincolare le imprese a valutare in forma congrua l'importo da offrire, così da scoraggiare la pratica dei ribassi sui costi della sicurezza relativi alla manodopera.

A tal fine, è disposta una modifica del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che introduce nuovi criteri e requisiti per lo svolgimento delle gare e la selezione dell'offerta migliore, applicabile a tutti i settori, per qualunque importo.

In primo luogo, la nuova disciplina impone di verificare la congruità dei costi della manodopera occorrente alla realizzazione delle opere, rispetto a quanto valutato in fase di progetto. Fondamentale in tal senso è la modifica dell'aggiudicazione dell'appalto al criterio del massimo ribasso.

La normativa vigente prevede l'aggiudicazione al prezzo più basso, ma questo porta a premiare concorrenti che, consapevoli di non poter eseguire i lavori appaltati, tentano - dopo la sottoscrizione del contratto e durante l'esecuzione dei lavori - di rimodulare le condizioni di appalto assorbendo quasi interamente il ribasso effettuato. L'alternativa è la produzione di opere di scarsa qualità e non conformi alla normativa.

Si rendono dunque necessarie modifiche alla disciplina vigente che garantiscano, per

un verso, le condizioni di sicurezza sui cantieri e la trasparenza delle forniture; per altro verso, occorre evitare che l'aggiudicazione di appalti a prezzi non congrui possa comportare la realizzazione non a regola d'arte dell'opera stessa, a detrimento anche della dignità della professione.

In tal senso, si prevede, appunto, nel caso di offerte anormalmente basse, che la verifica venga effettuata da un soggetto il quale, a garanzia dei rischi che potrebbero derivare dallo svolgimento della propria attività di competenza, sia munito di una polizza di responsabilità civile professionale per tutta la durata dell'appalto. Tale polizza ha la finalità di garantire alla stazione appaltante tutti gli eventuali maggiori costi o danni derivanti dal mancato rispetto del termine prefissato per l'ultimazione e la consegna dei lavori, sino all'emissione del relativo certificato di collaudo, nonché risarcire eventuali danni dovuti all'inosservanza delle norme di sicurezza.

La finalità della verifica dell'anomalia dell'offerta è quella di evitare che offerte troppo basse possano esporre l'Amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta, e con modalità esecutive in violazione di norme di legge, con la conseguenza di far sorgere contestazioni e ricorsi.

Occorre, pertanto, contemperare l'interesse del concorrente a conseguire l'aggiudicazione formulando un'offerta competitiva con quello della stazione appaltante ad aggiudicarsi ribassi al minor costo, ma senza praticare ribassi sui costi di sicurezza e manodopera.

Si è inoltre ritenuto opportuno, per scoraggiare i ribassi alti, aumentare le garanzie da

prestare appunto per chi propone ribassi elevati, superiori al 20 per cento, e non possiede certificazioni di qualità.

Si è reso altresì necessario modificare la disciplina dei piani di sicurezza.

Secondo la normativa vigente il piano di sicurezza è considerato il documento residuale di pianificazione della sicurezza nel cantiere in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile oggetto di contratti di appalto di lavori pubblici. Essa prevede che le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi costituiscono causa di risoluzione del contratto previa costituzione in mora dell'interessato. Si è ritenuto necessario introdurre nuove disposizioni che prevedono, nel caso di violazioni non gravi, che il contratto imponga l'applicazione di penali all'impresa esecutrice commisurate alla natura della violazione. Tali penali devono essere proposte dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza, che spetta anche al direttore tecnico. Il direttore deve essere in possesso di abilitazione e di idonea esperienza in materia. In ogni caso si rende necessario che per gli appalti di importo superiore al milione di euro il direttore tecnico di cantiere non possa svolgere una mansione analoga in un altro appalto che abbia ad oggetto un'opera pubblica.

Per garantire maggiormente la sicurezza nei cantieri si pone rilievo sulla figura del coordinatore che diventa un tecnico «terzo» rispetto alla stazione appaltante e all'impresa esecutrice in modo da garantirne l'imparzialità. Tale tecnico deve possedere idonee capacità ed esperienza in funzione della complessità delle opere.

Come già sottolineato, si è prevista la possibilità, da parte del coordinatore, di irrogare sanzioni, destinate ad essere utilizzate dalla stazione appaltante per organizzare corsi di

formazione ed informazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro rivolti a dipendenti delle imprese appaltatrici (così come consigliato anche nella relazione di cui al *Doc. XXII-bis*, n. 5).

Inoltre, a titolo di incentivazione delle condotte virtuose, si è ritenuto opportuno prevedere un premio per le imprese affidatarie che non hanno commesso infrazioni alle norme di sicurezza durante la realizzazione delle opere ed un premio per quelle che, certificate per il sistema di gestione della sicurezza, utilizzano in cantiere solo imprese dotate di tale certificazione.

Infine, accogliendo una delle indicazioni qualificanti contenute nella risoluzione n. 6-00122 approvata dal Senato il 7 febbraio 2012, in sede di esame della «Terza relazione intermedia, approvata nella seduta del 17 gennaio 2012, sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche"» (*Doc. XXII-bis*, n. 5), si è rimesso ad un regolamento l'individuazione dei requisiti di idoneità tecnica e professionale per lo svolgimento, in qualunque forma, dell'attività d'impresa nel settore dei lavori edili o di ingegneria civile. Tale regolamento - da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata e le associazioni datoriali e sindacali del settore edile - deve altresì disciplinare gli oneri di comunicazione posti a tal fine a carico degli imprenditori edili in sede di partecipazione alle gare.

In conclusione, il presente disegno di legge definisce un sistema di garanzia a tutela del lavoratore, introducendo novità che possono contribuire a invertire la rotta non solo nell'aggiudicazione dei lavori di edilizia, ma più in generale negli appalti relativi a tutti i settori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, in materia
di responsabile dei lavori)*

1. All'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento per la fase di progettazione, mentre per la fase di esecuzione il responsabile dei lavori è illegale rappresentante dell'impresa affidataria;».

Art. 2.

*(Modifiche al codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163)*

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I*-bis. Ai fini dell'ammissione alle gare, gli imprenditori edili sono tenuti a provare il possesso dei requisiti di esperienza, preparazione tecnica e strutturazione organizzativa, individuati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 40, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale riduzione è del 75 per cento per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi di cui al primo periodo anche la certificazione del sistema per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo la norma internazionale BSI OH-SAS 18001»;

c) all'articolo 74, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Le stazioni appaltanti, ai fini di quanto previsto all'articolo 86, comma 3-bis, sono tenute a valutare in progetto e ad indicare nel bando di gara le voci di costo elementari in cui si suddivide l'importo in appalto, a loro volta suddivisi in costo totale della manodopera, dei materiali da porre in opera, dei noli, dei trasporti e delle spese generali e in stima degli utili e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

4-ter. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni che suddividono l'importo offerto per la realizzazione dell'appalto nei costi e nelle voci di cui al comma 4-bis»;

d) all'articolo 81 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-ter. Per gli appalti di lavori, l'offerta migliore è determinata verificando la congruità dei costi della manodopera occorrente alla realizzazione delle opere rispetto a quanto valutato in fase di progetto»;

e) all'articolo 83:

1) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«o-bis) in caso di lavori, le modalità di organizzazione delle attività di cantiere in grado di garantire e di aumentare le condizioni di sicurezza stabilite in progetto anche mediante l'utilizzo di tecnologie innovative di segnalazione, controllo ed allarme»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I*-bis. Nel caso di affidamento di lavori, tra i criteri di valutazione è obbligatorio prevedere quello di cui alla lettera *o*-bis) del comma 1 con un peso non inferiore al 15 per cento del totale dei pesi da attribuire ai diversi criteri di valutazione prescelti»;

f) all'articolo 86, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e valutano la congruità dell'offerta a cui si intende aggiudicare l'appalto. Nel caso in cui subentri nell'appalto per qualunque motivo un soggetto diverso dal primo aggiudicatario, la verifica di congruità è estesa anche al nuovo soggetto che deve realizzare l'appalto»;

g) all'articolo 87:

1) il 1 comma è sostituito dal seguente:

«*I*. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa la stazione appaltante verifica le giustificazioni fornite in sede di gara ai sensi dell'articolo 74, comma 4-*bis*. Nel caso in cui il costo totale della manodopera offerto sia inferiore a quello indicato nel bando di gara ovvero l'importo indicato dal concorrente per spese generali ed utili sia inferiore per più del 25 per cento delle rispettive stime indicate nel bando di gara, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. Le ulteriori giustificazioni devono essere congruenti con quelle fornite in sede di gara ai sensi dell'articolo 74 comma 4-*bis*. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per giustificare il costo dei materiali, dei noli e dei trasporti l'impresa deve obbligatoriamente far riferimento a listini e prezziari redatti da associazioni di categoria, da enti pubblici e privati, a pubblicazioni e a studi di settore di enti e associazioni. Non sono ammesse giustificazioni dimostrate attraverso riferimenti ad offerte di singoli fornitori, produttori, noleggiatori, trasportatori»;

h) all'articolo 88:

1) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

«1. La stazione appaltante, nel caso si verificano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 87, richiede, per iscritto, la presentazione delle ulteriori giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a dieci giorni. In caso contrario, ritiene l'offerta congrua e procede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

1-bis. In relazione all'importo dell'appalto, il regolamento stabilisce le modalità di verifica dei giustificativi richiesti dopo l'apertura delle offerte in gara, da effettuare a cura di soggetto munito di idonea polizza assicurativa. Il soggetto incaricato della verifica di anomalia deve essere munito, a far data dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza deve coprire tutti i maggiori costi e i danni derivanti dal prolungamento dei tempi di realizzazione che la stazione appaltante dovesse ricevere per inadempienze dell'appaltatore. La polizza deve coprire anche i danni legati a infortuni e a inosservanze delle norme di sicurezza che si dovessero verificare nella realizzazione dell'appalto. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo a base

d'appalto. La stazione appaltante, ove non ritenga sufficienti le giustificazioni ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. Il soggetto incaricato della verifica dei giustificativi, nel caso ritenga l'offerta congrua, deve motivare dettagliatamente, alla stazione appaltante tale congruità»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La stazione appaltante deve procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala»;

i) all'articolo 113:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 15 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di sei punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7»;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore che ha usufruito della riduzione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 40, comma 7, affidi, a qualsiasi titolo, parte di lavorazioni, noleggi a caldo o forniture in opera a imprese

non in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero certificazione del sistema per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo la norma internazionale BSI OHSAS 18001, l'importo della garanzia fideiussoria deve essere adeguata a quanto previsto dal comma 1 senza la riduzione di cui all'articolo 40, comma 7, che decade. Il mancato adeguamento della garanzia fideiussoria determina la risoluzione del contratto per grave inadempimento e l'incameramento della garanzia in possesso della stazione appaltante»;

l) all'articolo 131:

1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di cui al comma 1, sono da considerare violazioni gravi quelle che possono comportare caduta dall'alto di lavoratori, caduta dall'alto di cose, ribaltamento di veicoli o di mezzi meccanici»;

2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Nel caso di violazioni non gravi alle norme di sicurezza riscontrate dal coordinatore per l'esecuzione, ove previsto, o dagli organi ispettivi, il contratto deve prevedere l'applicazione di penali alle imprese esecutrici, subappaltatrici e subaffidatarie, commisurate alla natura della violazione e che non possono superare la misura massima del 10 per cento degli oneri della sicurezza di contratto. Le penali sono proposte dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ove previsto, al responsabile del procedimento. La stazione appaltante deve utilizzare le somme incamerate dalle eventuali penali applicate ai sensi del presente comma, per organizzare, di comune accordo con gli enti bilaterali e paritetici sul territorio, corsi di informazione e formazione in materia di sicurezza ai lavoratori delle imprese esecutrici di appalti indetti dalla stessa stazione appaltante.

3-ter. Il direttore tecnico di cantiere, nominato all'atto della stipula del contratto da parte dell'impresa affidataria, vigila con continuità sull'osservanza dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese che eseguono lavorazioni in cantiere. Il direttore tecnico di cantiere deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e di idonea esperienza in materia di sicurezza, con riferimento alla complessità dell'opera da realizzare e dei lavori da eseguire. L'idoneità tecnico-professionale del direttore tecnico di cantiere è valutata dal committente di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sentiti i pareri del direttore dei lavori e del coordinatore per l'esecuzione, ove previsto. Per appalti di importo superiore al milione di euro, il direttore tecnico di cantiere indicato in contratto non può essere nominato e non può svolgere contemporaneamente analoga mansione in un altro appalto di opera pubblica».

Art. 3.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 120, comma 1, primo periodo dopo le parole: «caratteristiche ambientali» sono inserite le seguenti: «, nonché all'organizzazione del cantiere ai fini del rispetto delle norme di sicurezza»;

b) all'articolo 121:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o su-

periore a cinque, per le quali si procede alla verifica di anomalia ai sensi all'articolo 86, comma 1, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il responsabile del procedimento verifica le giustificazioni prodotte all'atto della presentazione dell'offerta dal concorrente che ha proposto il prezzo più basso e nel caso si verifichino le condizioni di cui all'articolo 87, comma 1, del codice affida la verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti a uno dei soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, o all'articolo 48, comma 1, del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice e superiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, nonché nel caso di lavori di importo pari o inferiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, qualora il bando non preveda l'esclusione automatica delle offerte anomale. Per lavori di importo inferiore a un milione di euro la verifica dei giustificativi può essere effettuata dal responsabile del procedimento avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita.

2-ter. Per i soggetti incaricati delle attività di verifica dei giustificativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7, del codice. I predetti soggetti devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i concorrenti coinvolti nella verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico»;

c) all'articolo 145:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in caso di violazioni alle norme di sicurezza»;

2) al comma 6, dopo le parole: «dal direttore dei lavori, le penali» sono inserite le seguenti: «, ove non siano riferibili a violazioni delle norme di sicurezza,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le penali previste ai sensi dell'articolo 131 del codice, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori o dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ove previsto, sono applicate dal responsabile del procedimento all'emissione del primo certificato di pagamento successivo a quello della segnalazione dell'infrazione»;

3) al comma 7, dopo le parole: «parziale disapplicazione delle penali» sono inserite le seguenti: «, che non riguardano la violazione delle norme di sicurezza,»;

4) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«9-bis. Per lavori di importo superiore ad un milione di euro, il contratto deve prevedere che all'esecutore sia riconosciuto un premio, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, nella misura massima dello 0,50 per cento dell'importo originario del contratto, nel caso in cui durante l'esecuzione dell'opera non si siano verificati infortuni ovvero incidenti e non vi sia stata alcuna segnalazione di violazione alle norme di sicurezza da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ove previsto, nonché dei competenti organi ispettivi. Il premio, da applicare a cura del responsabile del procedimento in sede di stato finale, non potrà essere corrisposto nel caso non sia stata effettuata nessuna visita in cantiere da parte dei competenti organi ispettivi.

9-ter. Per lavori di importo superiore ad un milione di euro, il contratto deve inoltre prevedere che all'esecutore sia riconosciuto un premio, mediante utilizzo delle somme per

imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, con possibilità di utilizzo del ribasso d'asta, nella misura dello 0,50 per cento dell'importo originario del contratto, nel caso in cui l'esecutore sia iscritto nell'albo di un organismo abilitato di cui all'articolo 151 o sia in possesso di certificazione del sistema per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo la norma internazionale BSI OHSAS 18001 e che per l'esecuzione in cantiere, a qualsiasi titolo, di lavorazioni, forniture in opera, noli a caldo si sia avvalso esclusivamente di imprese iscritte all'albo di un organismo abilitato di cui all'articolo 151 o in possesso di certificazione del sistema per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo la norma internazionale BSI OHSAS 18001»;

5) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Penali e premi»;

d) l'articolo 151 è sostituito dal seguente:

«Art. 151. - (*Sicurezza nei cantieri*). - 1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri devono essere svolte da tecnico, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, dotato di idonea esperienza in rapporto alla complessità delle opere da realizzare e delle lavorazioni da svolgere e dei conseguenti rischi per i lavoratori. Per opere e lavorazioni particolarmente complesse, a parità di onorario totale da corrispondere, la stazione appaltante può prevedere la nomina di due o più coordinatori per l'esecuzione.

2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori non può svolgere alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di affidamento dei lavori, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al suo coordinamento, non deve avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con i soggetti che a qualsiasi titolo debbono eseguire i lavori e non può essere un dipendente a qualsiasi titolo della stazione

appaltante. Per appalti superiori ad un milione di euro, la funzione di coordinatore per l'esecuzione non può essere svolta contemporaneamente dallo stesso soggetto per altri appalti di lavori pubblici.

3. Il coordinatore per l'esecuzione è nominato, prima della stipula del contratto e dell'inizio dei lavori, dall'impresa affidataria, in qualità di responsabile dei lavori per la fase di esecuzione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con oneri a carico della stazione appaltante e previsti nel quadro economico dell'appalto.

4. Le imprese affidatarie per la scelta del coordinatore per l'esecuzione si rivolgono ad organismi abilitati, pubblici o privati, che individuano almeno una terna di soggetti idonei in funzione della complessità delle opere da realizzare e delle lavorazioni da svolgere e dei conseguenti rischi per i lavoratori. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di controllo (azienda sanitaria locale-ASL e direzione provinciale del lavoro).

5. I criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Nelle more dell'adozione del decreto, l'impresa affidataria per la scelta del coordinatore per l'esecuzione si rivolge alla direzione provinciale del lavoro e all'ASL competente nel territorio dove devono essere eseguiti i lavori. La direzione provinciale e l'ASL entro sette giorni dalla richiesta sono tenute a fornire una terna di nominativi ciascuna di soggetti idonei in funzione della complessità delle opere da realizzare e delle lavorazioni

da svolgere e dei conseguenti rischi per i lavoratori. I nominativi devono essere forniti nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Le direzioni provinciali del lavoro e le ASL sono autorizzate a formare elenchi di soggetti idonei dando adeguata pubblicità agli stessi.

6. I provvedimenti di cui all'articolo 92, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono comunicati all'Autorità da parte del responsabile del procedimento».

Art. 4.

(Regolamento recante i requisiti di idoneità tecnica e professionale per gli imprenditori edili)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e le associazioni datoriali e sindacali del settore edile, il regolamento recante i requisiti di idoneità tecnica e professionale per lo svolgimento, in qualunque forma, dell'attività d'impresa nel settore dei lavori edili o di ingegneria civile, come definita ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì gli oneri di comunicazione ai fini di cui all'articolo 39, comma 1-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della presente legge.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.